

Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

21. Essendo stati &c. Edictum ad tollendos abusus illorum, qui pro civilibus, aut criminalibus causis in carcerem conjecti sese ab Ecclesiis, & Locis immunibus dolose extractos fuisse allegare solent.

urn:nbn:de:hbz:466:1-74859

colle stampe, che si conservano nel Palazzo Apo-stolico: Quindi se alcuno ardisse di renere, ò fare stampe salse de medessimi, ò sabricare Ag-nus Dei salsi, ò in qualsivoglia modo sormare la cera in sorma di Agnus Dei, incorrerà ne la pena della galera per dieci anni rispetto agl'Uomini, e della carcere per dieci anni, ò frustra rispetto alle Donne.

Nella qual pena incorrerà ancora chiunque distribuirà scientemente detti Agnus Dei falsi, come se fossero veri, e benedetti, ò scientemente spacciarà Reliquie false, ò cometterà sur to sacrilego di sacre Reliquie, e di Agnus Dei benedetti, d'mutarà, & alterarà maliziosamente il nome del Santo nelle Reliquie, d'il nome, d'il numero del nome del Sommo Pontefice impresso in ciascheduno Agnus Dei benedetto.

Similmente la Sua Santità in materia tanto sacra, e Religiosa rinovando le pene imposte da sacri Canoni contro li Simoniaci, oltre le pene infrascritte, vuole, e commanda, che nessun' Orefice, Coronaro, Tornitore, Artefice de'Reli quiari, ò di qualunque Arte, e Professione, Regattiere, ò Rivenditore, ò vero altra Persona di qualfivoglia stato, grado, e condizione ardisca publicamente; ne privatamente ven-dere, sar vendere, ò tenere per vendere in casa, bottega, ò in mostra di detta bottega, ò altrove qualsivoglia sorre di sacre Reliquie, ò Agnus Dei, nè pure piccole parti di esse, ancorche fossero congegnate, e commesse dentro Croci, Imagini, Statue, Urne, Corone, Reliquiari, ò altri simili ornamenti di qualunque sorte, e molto meno esporle venali nelle strade, piazze, fiere, mercati, camere locande, portici delle Chie se, ò conventi, ed altri luoghi publici, nè anche con altre robbe vendibili; Permetendosi so-lamente di ritenere nelle loro case, e botteghe, ò mostra di esse, e ne i luoghi sudetti li semplici ornamenti, collo spacio, ò circolo di essi voto senza Reliquie, & Agnus Dei ad effetto di vendere semplicemente li sudetti ornamenti.

Per publica commodità de'Fedeli, è conservazione di dette cose sacre si permetterà con nostralicenza da concedersi gratis, à quegl'Artefici de'Reliquiari, che saranno cogniti all' in-frascritto Custode delle sacre Reliquie, e approvati da Noi, ò da Monfignor Vicegerente, collocare in ornamenti decenti quelle Reliquie, che verranno dispensate parimente gratis dalla no-stra Custodia, ò da Monsignor Sacrista del Palazzo Apostolico, e vendere il puro valore di derti ornamenti, come di sopra: Come anche accommodare quelle Reliquie, & Agnus Dei; che saranno portati da Particolari per loro uso, e ritenerli in bottega sin tanto, che saranno accommodati, e restituiti a'medesimi Padroni, senza potterli giammai tenere in mostra, nè guarniti, nè sgarniti, come si è ordinato.

Ed affinche non possa dubitarsi dell'identità, e verità delle facre Reliquie, la di cui ricognizione, & approvazione, deve affolutamente farsi dal Vescovo del Luogo, secondo la forma del detto Concilio Tridentino; Parimente d'ordine espresso della Santità Sua si proibisce à qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione di far fede alcuna, Istromento, e Scrittura publica, ò privata di estrazzione, donazione, confegna, traslazione, ò altro contratto in questa materia di Reliquie senza la nostra licenza in scritto (fuorche à tergo dell'Autentiche possa scriversi la donazione della stesse Reliquia autenticata), ne servirsi di altre Autentiche, nè li Stampatori di stamparle, mà debbano riconoscersi, & autenticarsi da Noi, ò da Monsi-gnor Vicegerente nostro, e rogarsene gratis il di aver patito una tale dolosa estrazione,

detto Custode delle sacre Reliquie, ò li Nota ti del nostro Tribunale, altrimenti oltre le pe-ne infrascritte le Reliquie dispensate in altra forma non s'averanno per autentiche.

Siccome per il medefimo fine, e fotto l'iftefse pene si proibisce ad ogn'artesice, e qualsissa Persona, ancorche Ecclesiastica, di aprire senza la nostro licenza, ò senza la presenza di Mon-fignor Vicegerente, ò dell' infrascritto Custode le scatole di Reliquie sigillate col nostro sigillo, ò di Monsignor Sacrista, e li Reliquiari autentici di Chiefe, anche à fine di accommodarle nelli medefimi, ò altri Reliquiari, nè fervirsi di dette scatole per usi profani, e simil-mente alli Rettori, ò Ministri delle Chiese di concedere veruna Reliquia delle medesime, ò parte di esse, senza legitrima facoltà, nè di esporre qualsissa Reliquia alla publica venerazione senza la nostra Autentica, ò ricognizione, ed approvazione.

Finalmente per l'efatta offervanza del pre-fente Editto la Santità Sua commanda, che fia inviolabilmente esseguito da tutti di qualsissa stato, grado, condizione, e sesso, ancorche Ecclefiaftici, Secolari, ò Regolari, overo degni di special menzione sotto la pena di scudi duecen-to d'oro d'applicarsi ad usi pii, e la quarta parte all'Accufatore, quale farà tenuto fegreto, e della carcerazione, e dell'esilio, & anco della galera secondo la qualità delle trasgressioni, e delle Persone, & alli Regolari sono pena della privazione di voce attiva, e passiva, & altre pene corporali à nostro arbitrio, oltre la perdita delle Reliquie, Agnus Dei, e loro ornamenti. E si procederà ancora per inquisizione, ò in altre modo più proficuo alla corte in ciafcuno de capi sudetti; E publicato, ed affisso ne' luoghi foliti, dopo trè giorni comprendra tutti, come se fosse à ciascuno personalmente intimato. ato in Roma dalla nostra solita Residenza que-

sto di xiv. Ottobre MDCCXVI. N. Card. Caracciolo Pro-vicario M. A. Canonico Boldretti Custode delle Sacre Reliquie. N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die , mense , & anno quibus supra , supradittum Edictum affixum , & publicatum fuit ad valvas Curia Innocentiana, & in Acie Campi Flora , ac in aliis locis solitis, & consuetis Urbis per me Franciscum Rotam Tribunalis Eminentissimi Vicarii Curforem Decanum.

EDICTUM

Ad tollendos abusus illorum, qui pro civilibus, aut criminalibus causis in carcerem conjecti sefe ab Ecclesiis, & locis immunibus dolosè extractos fuisse allegare solent.

Nicolò per la m'sericordia Divina Arcivescovo di Capua, del titolo de' SS. Silvestro, e Martino à Mon-ti della S. R. C. Prete Cardinal Caracciolo , della Santita di N. S. Pro-vicario Generale.

Ssendo stati rappresentati alla Santità di No-stro Signore gli abusi, & inconvenienti gravissimi, che frequentemente succedono in occasione di allegarsi da molti di quelli, che sono carcerati tanto per cause civili, quanto per criminali, d'esser stati estratti dolosamente dalle Chiese, & altri Luoghi Immuni, dove si trovano refugiati; mentre li medesimi per eludere la Giustizia, bene spesso afseriscono falsamente XXI

per sostenerla, spergiurano ne'loro Costituti; in-ducono falsi Testimonii, e commetteno altre simili enormità, coll'ajuto ancora de'loro Amici e Congionti; anzi talvota essi stessi sono quelli, che per poter liberamente vagare, e forse anche commetter'delitti, senza perdere il benefizio dell'Immunita, che pretendono di continuare à godere, studiosamente si erano fatti estrarre per mezzo de Ministri subalterni della Giustizia dalle fudette Chiefe, e Luoghi Immuni. Quindi è, che volendo la Santità Sua col suo sommo ze lo Pafforale dare l'opportuno rimedio à tali difordini, dopo aver'fatta esaminare maturamente e diligentemente questa materia in una particolare Congregazione à tal'effetto deputata dalla Santità Sua, in sequela del confilio datole dall'istesfa Congregazione, come apparisce dal Decreto fattone sotto li xxII. Decembre 1716., ordina, e commanda, che si proceda alla publicazione del presente Editto.

In effecuzione per tanto del commandamen-to di Sua beatitudine notifichiamo, & ammo-niamo tutte, e fingole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che ora si trovano consugiate, e che in qualunque tempo avvenire faranno per confugiarfi nelle Chiefe, ed altri Luoghi Immuni di quest'Alma Città, se voglio-no godere l'Immunità, di non lasciarsi persuadere sotto qualsisia pretesto, causa, ò colore à pat-tire dalle medesime Chiese, e Luoghi immuni, e di non prestar' fede ad alcuna assicurazione, che loro fosse data da chi si sia, ancorche sosse Mini-stro di Giustizia, quando insieme non gli venga efibito il salvo condotto, conceduto, e sottoscritto da Noi, ò da Monsignor nostro Vicegerente, ò da altro Giudice Ordinario, ò Delegato, quale dovrà loro suffragare per quel solo tempo limitato, per cui sarà stato conceduto.

Auvertino per tanto tutti quelli, che si ri-coveranno nelle Chiese, ed altri Luoghi Immuni, di non uscirne; poiche uscendone, se ver-ranno in potere della Giustizia, non giovarà loro di allegare, ò pretendere di provare di ef-ferne stati estratti dolosamente ò con fallaci sug gestioni essendo mente della Santità Sua, che dopo la presente notificazione, & ammonizione non possino più allegarsi, nè allegandosi, possino giovare à chi si sa l'estrazzioni dolose, mà unicamente possino allegarsi, e giovate l'estrazzioni seguite violentemente, o sotto la si-curezza di salvo condotto conceduto, e sottoscritto, come sopra.

Quando poi in quest'Alma Città si trovasse alcuno, che veramente per il passato fosse sta to estratto dolosamente da qualche Chiesa, ò Luogho Immune, l'ammoniamo, che se vuol godere del beneficio dell'Immunità locale, debba ritornare al confugio della Chiesa dentro il la publicazione del profino da decorrere dopo la publicazione del prefente Editto, con chiedere à Noi per tal'effetto, quando gli occorra, il falvo condotto, che gli farà conceduto gratis, avvertendolo però, che fe paffato il detto termine d'un mefe farà catturatto fuori del Luogo. Immune, dovrà considerarsi come se volontariamente ne fusse partito, nè potrà esser'udito sopra l'estrazzione dolosa, che pretendesse aver patita, essendo tale parimente la volonta espressa di S. B.

Dichiarando, che il presente nostro Moni-toriale Editto, affisso che sarà ne luoghi soliti di quest'Alma Città, dopo un mese dall'affissione, e publicazione del medefimo; oblighi, & astrin-ga qualsivoglia Persona, ora, & in qualunque suturo tempo, come se à ciascheduno fosse stato no minamente, e personalmente intimato. Dato

in Roma dalla nostra solita Residenza questo di N. Card. Carracciolo Pro-Vicario.

N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum assirum, & publicatum suit ad val-vas Curia Innocentiana, ac in acie Campi Flo-ra, & in aliis locis solitis & consuetis Urbis, per me Franciscum Rotam Curia Eminentiss, & Reverendissimi D. Alma Urbis Cardinalis Pro-Vicarii Mandatarium,

EDICTUM

Præcipiens, ut in omnibus Almæ Urbis Ecclesiis, in quibus pueri, & puellæ Doctrina Christiana imbuuntur, eorum Catalogus retinea-

Gio. Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani , della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Ssendo pervenuto à nostra notizia, che in alcune Chiese di quest' Alma Città, dove sinsegna la Dottrina Christiana, non si tenga il Catalogo di tutti i Fanciulli e Fanciulle, che devono intervenire alla Dottrina in dette Chiese; ad effetto di riconoscere quelli, che mancano; e quelli, che v'intervengono, lo che non folo è di pregiudizio al buon regolamento della stessa Dottrina, mà anche espressamente è contro gli Ordini di Nostro Signore publicati nell'E-ditto emanato per commendamento della Santità Sua li 13. Settembre dell'anno 1713. E volendo Noi provedere à questo inconveniente, ordiniamo, che in ciascheduna delle dette Chiese onninamente si tenga Gatalogo, come sopra, e in caso, che nellavistita, che si fatà specialmente à tal sine, non vi si trovasse, rinoviamo la pena imposta nel medesimo Editto, cioè di uno scudo d'oro d'applicarsi all'Archiconfraternità della Dottrina Christiana. Ogni volta poi, che Monfignor Illustrissimo Presidente di detta Venerabile Archiconfraternità domandasse il pre-detto Catalogo, ovvero una distinta relazione dello stato di ciascheduna Scuola della Dottrina Christiana, siano tenuti in conformità dell'accenato Editto i Reverendi Curati, Direttori, e altri Officiali di darglielo con ogni pontualità sotto la pena sudetta, e altre à nostro arbitrio.

Finalmente s'incarica alli Reverendi Curati che non solo debbano tenere nelle loro Chiese il detto Catalogo, mà anche invigilare, che fi tenga parimente nelle altre Scuole della Dottrina esistenti dentro i limiti delle Parochie loro. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì 5. Ottobre 1719. G. D. Card. Vicario.

N. A. Canonico Cuggio Segra

XXII